

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente legge si intende adeguare la legge regionale n. 13/1996 alle disposizioni previste dal decreto legislativo 235/2012 in materia di sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali. La lettera a) dell'articolo 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13/1996, viene integrata dalle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che prevede la sospensione di diritto dalle cariche elettive anche per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva, per coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina, per coloro, inoltre, nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale. Ciò al fine di dare attuazione alla previsione dell'ultimo capoverso del 4 comma dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che prevede che: "Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale".